

Le Entrate indicano i documenti sottoposti al prelievo di 10,33 euro

Opere pubbliche, ecco tutti gli atti per i quali scatta l'imposta di bollo

L'agenzia delle Entrate indica i documenti connessi alla realizzazione di opere pubbliche sui quali scatta l'imposta di bollo di 10,33 euro. La risoluzione 97 del 27 marzo scorso varata in risposta a un'istanza di interpello del ministero della Difesa ha precisato l'elenco degli atti soggetti all'imposta fin dall'origine di euro 10,33 per ogni foglio. Fra questi il capitolato generale, il capitolato speciale, l'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma, il processo verbale di consegna, il verbale di sospensione e di ripresa lavori e il certificato e il verbale di ultimazione dei lavori.

Agenzia delle Entrate
Risoluzione del 27 marzo 2002, n. 97/E

Interpello 2001. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero della Difesa - Direzione generale del Demanio e della Difesa.

Con l'istanza di interpello presentata il 28 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, il Ministero della Difesa - Direzione generale del Demanio e della Difesa espone il seguente

QUESITO

sull'applicazione dell'imposta di bollo. Preliminarmente fa presente che l'attività svolta dalla direzione è incentrata sulla realizzazione di opere pubbliche destinate alla difesa militare, secondo i principi generali fissati nella legge 11 febbraio 1994, e quelli speciali, in relazione alla peculiarità del settore, di cui al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con Rd 17 marzo 1932, n. 365.

Precisa che nella formazione e nell'esecuzione del contratto di appalto vengono prodotti documenti e atti soggetti all'imposta di bollo disciplinata dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Chiede pertanto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti documenti:

- contratto di appalto ed eventuali atti aggiuntivi;
- capitolati di oneri e relative tariffe;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- progetti, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie;

- piano di sicurezza;
- tariffe;
- giornale del direttore dei lavori;
- verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione lavori;
- verbali di constatazione delle misure, libretto delle misure, note settimanali, registro delle misure, certificati di acconto, conto finale;
- certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero della Difesa ritiene che, per il disposto della parte prima della tariffa allegata al Dpr n. 642 del 1972 sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio:

- il contratto di appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, in quanto atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali (art. 1 della tariffa);
- capitolati di oneri, che contengono le condizioni negoziali dei contratti di un determinato genere ovvero di un singolo contratto di appalto (art. 2 della tariffa);
- il verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 40 del regolamento lavori genio militare), poiché si tratta di dichiarazione diretta a modificare un preesistente rapporto giuridico (art. 2 della tariffa).

Il Ministero della Difesa ritiene che gli altri documenti oggetto dell'interpello sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo in caso d'uso, che si verifica con la presentazione dei medesimi documenti all'ufficio delle entrate per la registrazione, nella misura di € 0,31 (lire

600) ai sensi dell'articolo 28 della tariffa. Il motivo di tale soluzione interpretativa è che i documenti sono redatti da ingegneri, architetti, geometri, periti o misuratori e non hanno carattere negoziale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al contratto e agli eventuali atti aggiuntivi, ai capitolati di oneri e al verbale di concordamento nuovi prezzi, questa Direzione centrale condivide le motivazioni del Ministero della Difesa circa la natura (art. 2699 Cc), il contenuto degli atti in argomento e la conseguente applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 10,33 ai sensi degli articoli 1 e 2 della tariffa parte prima.

Per gli altri documenti si richiamano le seguenti disposizioni:

- legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici - la quale all'articolo 31 (modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articolo 9), stabilisce che il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza (nonché il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo) «formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione ...*(omissis)*...». Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore (...) costituiscono causa di risoluzione del contratto ...*(omissis)*... I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento (...) se privi dei piani di sicurezza (...) sono nulli»;

- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - (Modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528), il quale all'articolo 4, comma 1, lettera a) stabilisce che il coordinatore per la progettazione «Redige il piano di sicurezza e di coordinamento ...» e al successivo articolo 10 individua i requisiti professionali del coordinatore.

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni - che all'articolo 110 stabilisce «Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge;
- f) il cronoprogramma».

Per stabilire l'imposta di bollo dovuta sui piani di sicurezza e sugli altri documenti elencati dalla lettera a) alla lettera f) si deve riscontrare se i documenti stessi siano riconducibili tra le tipologie alternative di seguito precisate:

«Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali, con le quali si creano, si modifica-

no, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti», individuati dall'articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del Dpr 642 del 1972, per le quali è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio;

- «Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;...», individuati dall'articolo 28 della tariffa, allegato A, parte seconda del Dpr 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso di € 0,31 (lire 600) per ogni foglio o esemplare.

I documenti individuati alle lettere a), b), d) ed f) - che non hanno i requisiti necessari per l'applicazione dell'articolo 28 - sono riconducibili all'articolo 2 della tariffa poiché disciplinano particolari aspetti del contratto (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto, indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi di esecuzione), pertanto sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.

Gli elaborati grafici progettuali (lettera c) ed i piani di sicurezza (lettera e) sono invece riconducibili all'articolo 28, che disciplina l'imposta di bollo per elaborati tecnici propri di categorie di professionisti individuate dallo stesso articolo.

I piani di sicurezza devono essere redatti da soggetti in possesso dei seguenti requisiti «diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali ... diploma universitario in ingegneria o architettura ... diploma di geometra o perito industriale o agrario o agrotecnico» (articoli 4 e 10 del Dlgs n. 494 del 1996). I soggetti, che redigono piani di sicurezza, e che sono in possesso di titolo di studio diverso da quelli delle figure professionali espressamente individuate dall'articolo 28 della tariffa allegata al Dpr 642 del 1972 (laureati in geologia in scienze agrarie e scienze forestali) sono da ricomprendere tra i periti: individui competenti in un determinato campo.

L'articolo 10 del Dlgs n. 494 del 1996 stabilisce, infatti, che il coordinatore per la progettazione (redige il piano di sicurezza), oltre ad uno dei titoli di studio indicati, deve possedere altri particolari requisiti professionali, certificati dai datori di lavoro o committenti e attestati di frequenza a specifici corsi (art. 10, comma 2).

Chi redige i piani di sicurezza, quindi, è certamente in possesso dei requisiti specificati nell'articolo 28, pertanto i piani di sicurezza sono soggetti in caso d'uso all'imposta di bollo di € 0,31. Del resto la normativa che regola i piani di sicurezza è stata modificata - con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per la redazione del piano - dal Dlgs 19 novembre 1999 n. 528, che è successivo all'approvazione dell'attuale tariffa allegata al Dpr 642 del 1972 (Dm 20 agosto 1992).

Allo stesso trattamento previsto per i piani di sicurezza

za (articolo 28 della tariffa) sono assoggettati i disegni, i computi metrici, le relazioni tecniche e le planimetrie poiché sono elaborati tecnici predisposti da ingegneri, architetti, periti, geometri o misuratori.

Altri documenti inerenti l'esecuzione dei lavori per i quali è stato chiesto il trattamento ai fini dell'imposta di bollo, con riferimento al regolamento per i lavori del genio militare Rd 17 marzo 1932, n. 365 (in seguito Rd) e al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici Dpr 554 del 1999 (in seguito Dpr) sono:

I. *processo verbale di consegna* (art. 35 Rd e art. 130 Dpr) è il documento, firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori;

II. *verbale di sospensione e di ripresa lavori* (art. 36 Rd e art. 133 Dpr) è il documento compilato dal direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore, dove sono indicate le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale di ripresa lavori è redatto a cura del direttore dei lavori, non appena cessano le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa lavori il direttore indica il nuovo termine contrattuale;

III. *verbale di ultimazione dei lavori* (art. 36 Rd), *certificato di ultimazione lavori* (art. 172 Dpr) è il documento che il direttore dei lavori rilascia dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore. Esso attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori;

IV. *verbale concordamento nuovi prezzi* (art. 40 Rd), *determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto* (art. 136 Dpr) è il documento che reca nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento;

V. *verbale di constatazione delle misure* (art. 58 Rd) è un documento redatto sempre in contraddittorio con l'appaltatore;

VI. *certificato di collaudo* (art. 87 Rd e art. 199 Dpr) emesso dall'organo di collaudo «... qualora ritenga collaudabile il lavoro (...) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero ...»;

VII. *certificato di regolare esecuzione* (art. 208 Dpr) è emesso dal direttore lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene elementi di valutazione sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dei lavori.

Circa i documenti sopraindicati inerenti l'esecuzione dei lavori, questa Direzione osserva che gli stessi comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. I documenti dal I al III, infatti, sono rilevanti per il rispetto del termine utile per il compimento dei lavori, il documento indicato al punto IV incide sui corrispettivi stabiliti nel contratto, il documento del punto V attesta tra le parti la correttezza delle misurazioni, infine i documenti indicati ai punti VI e VII riguardano il rispetto delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dei lavori. La rilevanza di questi documenti nel

rapporto contrattuale comporta che gli stessi rientrano nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642 del 1972, sopra riportato che stabilisce l'imposta di bollo di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.

Il Ministero della Difesa ha chiesto inoltre se i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto - di seguito riportati - sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 28 della tariffa allegato A, parte seconda, al Dpr n. 642 del 1972.

1) *Giornale del direttore dei lavori* (art. 37 Rd), *giornale dei lavori* (art. 157 Dpr) è tenuto da un assistente del direttore dei lavori per annotare l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori;

2) *libretto delle misure* (art. 59 Rd; art. 158 Dpr) è tenuto dal direttore dei lavori, il quale deve verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma;

3) *lista settimanale* (art. 66 Rd; art. 162 Dpr) contiene le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore, tali dati vengono annotati preliminarmente su un brogliaccio dall'assistente incaricato;

4) *registro delle misure* (art. 65 Rd) *registro di contabilità* (art. 163 Dpr) - le pagine devono essere numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore - contiene le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni precedentemente annotate nel libretto delle misure;

5) *sommario del registro di contabilità* (art. 167 Dpr) dove sono riportate le partite classificate secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia, indica altresì la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, consente di verificare la rispondenza dell'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità;

6) *stato di avanzamento* (168 Dpr); è ricavato dal registro di contabilità ed è un documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto. È redatto dal direttore dei lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuato il pagamento di una rata di acconto;

7) *certificato per il pagamento di rate* (art. 68 Rd; art. 169 Dpr) è rilasciato dal responsabile del procedimento entro il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto. È compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori ed è annotato nel registro di contabilità;

8) *conto finale dei lavori* (art. 69 Rd; art. 173 Dpr) è compilato, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, dal direttore dei lavori che provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende dell'esecuzione dei lavori.

I documenti amministrativi e contabili per l'accerta-

mento dei lavori e delle somministrazioni in appalto (documenti da 1 a 8) non sono riconducibili alla previsione dell'articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al Dpr 642 del 1972 come proposto dal Ministero della Difesa, poiché non hanno peculiarità tecniche dei documenti individuati dallo stesso articolo e pertanto agli stessi si applica l'articolo 32 della stessa tariffa, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo in caso d'uso di € 10,33 per «Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione».

Riepilogando questa Direzione precisa che i sottoindicati atti sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine di € 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima allegata al Dpr n. 642 del 1972:

- capitolato generale (a);
- capitolato speciale (b);
- elenco dei prezzi unitari (d);
- il cronoprogramma (f);
- processo verbale di consegna (I);
- verbale di sospensione e di ripresa lavori (II);
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori (III);
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (IV);
- verbali di constatazione delle misure (V);
- certificato di collaudo (VI);

- certificato di regolare esecuzione (VII).

Sono invece soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso - quando vengono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione - nella misura di € 10,31 per ogni foglio o esemplare i seguenti documenti:

- elaborati grafici progettuali (c);
- piani di sicurezza, previsti dalla legge n. 109 del 1994 articolo 31 (e);
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

Sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, nella misura di € 10,33 (art. 32 della tariffa) per ogni esemplare dell'atto, documento o altro scritto e per ogni cento pagine o frazione di cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti:

- giornale dei lavori (1);
- libretto delle misure (2);
- lista settimanale (3);
- registro di contabilità (4);
- sommario del registro di contabilità (5);
- stato di avanzamento (6);
- certificato per il pagamento di rate (7);
- conto finale dei lavori e relativa relazione (8).

La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenziosa dal Ministero della Difesa.

Ambiente e Sicurezza

Finanza e sviluppo sostenibile

NOVITÀ
 • Pag. 152
 • L. 33.000
 • € 17,04

Davide Dal Maso - Matteo Bartolomeo

Il settore della Finanza può sembrare neutrale rispetto ai temi relativi all'ambiente e alla responsabilità sociale. Ma la sostenibilità dello sviluppo emerge con evidenza se si analizza il rapporto fra attività finanziaria, sviluppo locale, lotta alla disoccupazione e protezione dell'ambiente. Tutti questi fattori, fanno sì che il settore finanziario si trovi fortemente coinvolto in tutti i principali argomenti che determinano la sostenibilità dello sviluppo. Il volume analizza il contesto e i principi fondativi dello sviluppo sostenibile, per poi prendere in esame i concetti di rischio ambientale e rischio creditizio. Particolare attenzione viene posta agli investimenti responsabili, ai prodotti e ai servizi finanziari ambientali per le imprese e i privati.

Per ulteriori informazioni:
tel. (02 oppure 06) 3022.3022


www.ilssole24ore.com



Blog

Sei in: Home / Blog / Lavori pubblici /

Imposta BOLLO e documentazione di progetto e d'appalto: il punto su decorrenza, i...



Imposta BOLLO e documentazione di progetto e d'appalto: il punto su decorrenza, importi e atti soggetti

8 maggio 2006 / 0 Commenti / in Lavori pubblici / da BibLus-net

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2005 ha aggiornato gli importi fissi dell'imposta di bollo, in attuazione dell'art. 1, comma 300, legge 31/1/2004 (legge finanziaria 2005), con effetto dal 1° giugno 2005.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2005 ha aggiornato gli importi

Per offrisi il miglior servizio possibile, Acca Software S.p.A. utilizza cookies. Per la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies. [Informazioni](#) [OK](#)

finanziaria 2005), con effetto dal 1° giugno 2005.

Tale provvedimento, tra l'altro, ha infatti previsto (all'art. 1):

- aumento dell'importo dell'imposta in misura fissa da 11 euro a 14,62 euro;
- aumento del valore dell'imposta stabilito dall'art.28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i disegni, modelli, calcoli etc, da 0,31 euro a 0,52 euro.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006, ha fornito chiarimenti sulla decorrenza dell'aumento dell'imposta di bollo e degli importi fissi dell'imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale.

L'Agenzia, con la citata Circolare, conferma che la modifica normativa ha efficacia:

- quando l'imposta è dovuta sin dall'origine, per tutti gli atti posti in essere a partire dal 1° giugno 2005;
- quando l'imposta è dovuta in caso d'uso, la modifica ha effetto qualora l' "uso" (ossia la presentazione degli atti per la registrazione) si verifica a partire dal 1° giugno 2005, indipendentemente dalla data in cui gli atti stessi sono formati.

Gli aumenti predetti riguardano anche atti, contratti ed elaborati progettuali relativi ad appalti di opere pubbliche.

A tal proposito ricordiamo (vedi BibLus-net n. 10) che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002 ha specificatamente approfondito l'argomento dei bolli da apporre sugli elaborati progettuali, meglio chiarendo per quali di essi è previsto l'obbligo ed in che misura.

In base ai chiarimenti forniti con la citata Risoluzione, risultano soggetti all'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni foglio (4 facciate) i seguenti atti:

- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- capitolato generale (se allegato al contratto);
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- verbale di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

Sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di € 0,52 per foglio "in caso d'uso":

- elaborati grafici progettuali;

Per offrirti il miglior servizio possibile ACCA software S.p.A. utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies. [Informazioni](#) [OK](#)

- disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

Sono invece soggetti all'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione, "in caso d'uso":

- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- lista settimanale;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento;
- certificato per il pagamento di rate;
- conto finale dei lavori e relativa relazione.

La Circolare 11/E/2006 contiene anche alcuni chiarimenti in merito agli importi delle imposte di bollo e tasse di concessione, tra cui quelli delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, introdotti dal D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005.

Tale provvedimento, tra l'altro, aveva disposto la variazione degli importi fissi dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali.

DOCUMENTO	DIMENSIONE
Circolare n. 11/E del 2006 dell'Agenzia delle Entrate [http://download.acca.it/BibLus-net/VecchiAllegatiBiblus/Lavori Pubblici/Circolare_11_E.pdf]	330 Kb
Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002 [http://download.acca.it/BibLus-net/VecchiAllegatiBiblus/Lavori Pubblici/risoluzione_97_2002.pdf]	43 Kb

Tags: [Capitolato Generale](#), [capitolato speciale](#), [certificato](#), [cronoprogramma](#), [D.P.R. 642/1972](#), [disegni](#), [computi metrici](#), [relazioni tecniche](#), [planimetrie](#), [elaborati grafici](#), [elenco prezzi unitari](#), [giornale lavori](#), [imposta bollo](#), [nuovi prezzi](#), [piani sicurezza](#), [processo verbale consegna](#), [verbale](#)

Condividi questo articolo



Per offrirti il miglior servizio possibile ACCA software S.p.A. utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies. [Informazioni](#) [OK](#)